

PARERE SUL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 E PIANO DELLE ASSUNZIONI.

Il sottoscritto Revisore unico Dott. Marco Antonio Brizzi nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2020 per il triennio 2021/2023.

Premesso che l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22 comma 1 del D.Lgs.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D.Lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6 comma 6 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto del 08.05.2018 il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicate sulla G.U. serie generale n.173 del 27.07.2018;

Dato Atto che alla data del 31.12.2020 il numero degli abitanti del Comune di Arizzano era pari a 1971 ;

Dato Atto che il D.M. 18.11.2020 *"Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione"* validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022 fissa il rapporto per la fascia di appartenenza del Comune di Arizzano (tra 1.000 e 1.999 abitanti) in 1/132 (rapporto dipendente al 31/12 dell'anno precedente per abitante) e che, pertanto, il Comune di Arizzano rispetta tale parametro ($1971/132 = 14,94$);

Visto l'art.33 del D.L.34/2019, che ha riscritto l'intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono sottoposti gli enti locali, attraverso il superamento del *"turn-over"*, disponendo che la capacità di assumere venga calcolata sulla base del rapporto tra spese di personali ed entrate correnti, secondo percentuali definite su base demografica da apposito decreto ministeriale;

Visto il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* - pubblicato sulla G.U. n.108 del 27.04.2020 ed in particolare:

- l'art. 4 c. 2 che così recita:

"A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica."

- l'art. 5 c. 1 che così recita:

"In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale"

registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”.

Viste:

- la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni” - pubblicato sulla G.U. n.226 del 11.09.2020;
- la circolare del 8 giugno 2020 emessa dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, che fornisce ulteriori chiarimenti per l'applicazione della nuova disciplina introdotta dal decreto crescita (D.L.34/2019);

Vista la deliberazione della Giunta n. 23 del 17/03/21 avente ad oggetto: Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 e il piano delle assunzioni 2021 ai sensi dell'art. 91, comma1, D.Lgs. 267/2000 e i relativi allegati;

Preso atto che con la suddetta deliberazione, tenuto conto delle necessità dell'Ente nella gestione dell'attività ordinaria e in considerazione delle capacità assunzionali a legislazione vigente e della sostenibilità finanziaria della spesa, è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, come segue:

- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021:
 - assunzione di n.1 Istruttore Tecnico – Cat. C – tempo parziale 18 ore (corrispondente all'importo annuo di € 12.762,74 al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap)
 - n.1 Istruttore Direttivo – Cat. D1 da assegnare al Servizio Segreteria, Demografici e Tributi, a tempo pieno e indeterminato, (corrispondente all'importo annuo di € 30.952,96 al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap)
- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022: nessuna
- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2023: nessuna

Considerato che:

- dalla revisione della dotazione organica non emergono situazioni di personale in esubero;
- la spesa derivante della programmazione di personale 2021-2023 rientra nei limiti della spesa per personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

Verificato che:

- il rapporto tra spesa complessiva di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati con riferimento all'esercizio 2019 è pari al 23,21%, ben al di sotto del valore soglia definito nel 28,60% per i comuni di fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti dal D.M.17 marzo 2020, come si rileva dall'allegato 1);
- la spesa massima di personale per il Comune di Arizzano con riferimento alle entrate correnti registrate nel rendiconto 2019 e calcolata, ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M.17 marzo è di € 360.407,82, come si rileva dall'allegato 1);
- il Comune di Arizzano, collocandosi tra i comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai sensi dell'art.5 comma1 del DM 17 marzo 2020 per il triennio 2021–2023 può incrementare la spesa di personale del rendiconto 2019 negli importi di cui all'allegato 2) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- ai sensi dell'art. 7 del DM 17 marzo 2020 e della Circolare esplicativa 8 giugno 2020 la capacità di spesa aggiuntiva calcolata ai sensi dell'art.5 commi 1 e 2 del predetto decreto non rientra nel limite imposto dall'art.1, commi 557 e seguenti della L.296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

- la spesa di personale conseguente alla rimodulazione del piano dei fabbisogni di personale 2021–2023 garantisce il rispetto pluriennale degli equilibri del bilancio 2021- 2023;
- risulta tutt'ora vigente il limite alla spesa di personale di cui all'art.1, commi 557 e seguenti della L.296/2006 e s.m.i., definito per il Comune di Arizzano in € 356.460,30, che si prevede di rispettare per il triennio 2021-2023 con le previsioni di spesa derivanti dal fabbisogno di personale;
- l'organico previsto al completamento della programmazione dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato di cui alla presente deliberazione, suddiviso per categorie e profili professionali risulta, dalla rappresentazione di cui all'allegato 3);
- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.165/2011, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;
- l'incremento massimo di spesa di personale per l'anno 2021 è pari ad € 67.928,01, (come determinato nell' all. 1) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) e deve intendersi quale capacità assunzionale per l'esercizio finanziario in corso del Comune di Arizzano;
- risulta ancora in vigore il limite del lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, D.L.n. 78/2010, determinato per il nostro Comune in € 3.805,93 e che si prevede di rispettare per il triennio 2021–2023 con gli stanziamenti di bilancio attualmente previsti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore

- esprime parere favorevole al Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023 e al piano di assunzione.
- raccomanda altresì, che nel corso di attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Cuornè, 12 aprile 2021

Il Revisore Unico
Dott. Marco Antonino BRIZZI

